

# COMUNE DI BACENO

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

n. 68 Reg. delib.  
in data 14-12-1995

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

L'anno *millenovecentonovantacinque* addì *quattordici* del mese di *dicembre* alle ore *20.30* dato atto che le formalità previste e prescritte dall'art. 125 della legge Comunale e Provinciale T.U. 4/2/1915 n. 148 sono state regolarmente adempiute e che la data della presente adunanza e' stata decisa dal Sindaco come prescritto dall'art. 36 della legge 8 Giugno 1990, n.142. Il Consiglio Comunale si e' riunito nella sala delle adunanze del Municipio, in sessione ORDINARIA seduta pubblica, di prima convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

MANDARINI	Giuseppe	PRESENTE
FRASSETTI	Bruno	PRESENTE
PRINA	Arturo	ASSENTE
OLZERI	Luigi	PRESENTE
SARTORI	Umberto	PRESENTE
COSENTINO	Giovanni	PRESENTE
ZANINETTI	Marilena	ASSENTE
LUSETTI	Gianluigi	PRESENTE
LANI	Pier Paolo	PRESENTE
COSTA	Stefano	PRESENTE
SINIGIANI	Marcello	PRESENTE
LAVAZZA	Achille	PRESENTE
RIGOTTI	Luciano	PRESENTE

COMUNE DI BACENO  
Pubblicato all'Albo pretorio  
da *22/05/96* al *06/06/96*  
Baceno, li *13/6/96*  
Il Messo Comunale

Assiste il Segretario Comunale BOTTARI Dott. Matteo

Il signor *MANDARINI Giuseppe* assume la presidenza della adunanza e riconosciuta la validità a norma di Legge, dichiara aperta la seduta, e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invito notificato.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra i contenuti del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa predisposto dalla Giunta Comunale con l'assistenza degli Uffici Comunali, discusso in preventive riunioni con la Commissione Consiliare competente per materia;

Fà notare come si sia in ritardo nell'adozione dello stesso, adozione prevista dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione ampia ed esauriente del Presidente;

Discusso animatamente in particolare sulla determinazione delle tariffe e arrivati alla conclusione che in sede di prima applicazione è conveniente adottare tariffe determinate al minimo anche per dare alla cittadinanza la possibilità di assimilare i contenuti regolamentari;

*Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il SEGRETARIO COMUNALE, sotto il profilo della legittimità e della Regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n. 142, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE e contestualmente ha attestato la relativa copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 55 comma 5° della legge 142/90;*

Con votazione unanimamente espressa nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Presenti e votanti: 11 - Favorevoli 11 - Contrari 0 - Astenuti 0

## DELIBERA

- 1) di approvare in ogni sua parte il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, regolamento composto da 25 articoli e da un allegato contenente le tariffe per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee;
- 2) di inviare comunicazione dell'approvazione agli Enti competenti.

# **COMUNE di BACENO**

**PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA**

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA***

allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 14.12.1995

# **COMUNE di BACENO**

**PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA**

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA***

allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 14.12.1995

**CAPO I**  
**CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ART. 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

**ART. 2**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione, sono temporanee.
4. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
5. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano il tempo necessario per la consegna della merce non debbono richiedere il permesso di occupazione; la sosta non può prolungarsi per più di un'ora nello stesso punto e, in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, debbono intercorrere almeno cinquecento metri.

**ART. 3**  
**RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione indicando:
  - le generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
  - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
  - la durata, la dimensione e l'ubicazione esatta dell'occupazione;
  - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno dal quale si evinca quale sia lo spazio o l'area richiesta che si intende occupare e la relativa consistenza.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

## **ART. 4**

### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede a renderne noto l'avvio del procedimento ai soggetti indicati nell'art. 7 della legge 241/1990.
2. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con motivi del medesimo.

## **ART. 5**

### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Nel caso che la domanda di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata, e l'importo della tassa dovuta.
2. Le concessioni e le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa, nonché da quelle regolamentari locali.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. In tutti i casi esse vengono accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
  - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
  - d) a termine, per la durata massima di anni cinque.
7. L'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ha, di norma, validità di un anno. Il competente Ufficio accorderà nulla osta all'occupazione indicando sull'autorizzazione i periodi in cui potrà avere luogo, tenuto conto delle esigenze di viabilità o di particolari ragioni di pubblico interesse.
7. La determinazione della tassa avverrà di volta in volta, riferita autonomamente a ciascun periodo di occupazione, senza possibilità di cumulare i diversi periodi al fine dell'applicazione degli eventuali abbattimenti.
8. Il pagamento della tassa dovrà avvenire entro il termine di ciascun periodo.
9. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

## **ART. 6**

### **PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI**

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato od il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere il ripristino.

3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, ragguagliata al costo presunto dei lavori di risistemazione.

4. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito veicolare e pedonale.

5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

6. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità Comunale.

## **ART. 7 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse della viabilità ed ogni qualvolta il verificarsi di particolari esigenze o ragioni di pubblico interesse lo richiedano.

## **ART. 8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) omesso pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) violazione agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

## **ART. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

**ART. 10**  
**RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

**ART. 11**  
**OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI**

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Autorità Comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

**ART. 12**  
**OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento, che viene rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso l'interessato, oltre alla domanda di autorizzazione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici competenti a mezzo di telegramma o fax.

3. Relativamente alle misure da adottare in materie di circolazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 30 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**CAPO II**  
**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ART. 13**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, nr. 507 e successive modifiche ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura, salvo quelle espressamente esentate per disposizione legislativa, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da lastroni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. Per tale fattispecie la tassa viene determinata con riferimento alla superficie in mq. occupata, così come risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del manufatto o del marciapiede.
6. La tassa non è dovuta per i semplici accessi cosiddetti "a raso", fatto salvo il caso in cui, su richiesta dei proprietari degli accessi medesimi e tenuto conto delle concrete esigenze di viabilità, il Comune, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi in questione per una superficie massima di 10 metri quadrati.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati; la superficie eventualmente eccedente è calcolata al 10 per cento.
8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta in qualsiasi momento mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del tributo; l'affrancazione suddetta rimane legata all'immobile, indipendentemente dal cambio di proprietà.
9. I contribuenti che non abbiano interesse all'utilizzo del passo carrabile possono ottenerne l'abolizione tramite apposita domanda al Comune, con spese di ripristino a proprio carico.

**ART. 14**  
**GRADUAZIONE DELLA TASSA**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla qual insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate all'art. 13 del presente regolamento, sono classificate come segue:

## STRADE PRINCIPALI

### **BACENO CAPOLUOGO:**

- A) Piazza a.Moro;
- B) Piazza della Chiesa;
- C) Piazza Centrale;

### **Fraz.CROVEO:**

- A) Piazza Centrale;
- B) Piazza Buglio

## STRADE SECONDARIE

da considerarsi tali quelle al seguente elenco e tutte quelle pedonali all'interno dei centri abitati o nuclei;

### **BACENO CAPOLUOGO:**

- A) Via Rivera;
- B) Via Prea;
- C) Via G.Marconi;
- D) Via Sottoschiesa;
- E) Via S.Antonio;
- F) Via Innocenzo IX;
- G) Strada che conduce alla Fraz.Graglia;
- H) Strada che conduce alla Fraz.Uresso;

### **FRAZ. CROVEO:**

- A) Via Centro;
- B) Via Croppo;
- C) Via Tane Paradiso;
- D) Via Case Tizzoni

## **ART. 15**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato od al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate ai fini dell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la stessa natura, sono calcolate cumulativamente.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

**ART. 16**  
**MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI**

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente da banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

**ART. 17**  
**TARIFFE**

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 14.
2. Le tariffe sono fissate nell'ambito della classe cui appartiene il Comune di BACENO ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 - 44 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni e sono allegate al presente regolamento.
3. Le stesse possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di applicazione.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
5. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni.
6. Per le occupazioni temporanee della durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento.
7. Per quanto riguarda le ulteriori maggiorazioni e riduzioni a carattere fisso e facoltativo, si fa riferimento al successivo art. 18.

**ART. 18**  
**MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI**  
**(Artt. da 44 a 47 D.Lgs. 507/93 e succ. modifiche ed integrazioni)**

1. Le maggiorazioni e le riduzioni previste in misura fissa e facoltativa dai Decreti Legislativi di cui sopra, comportano le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
  - a) per gli accessi, carrabili o pedonali (a raso), non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinnanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento (art. 44, comma 8).
  - b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento (art. 44, comma 9).

- c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento (art. 44, comma 10).
- d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria è diminuita del 10 per cento (art. 45, comma 6).
- e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento (art. 45, comma 6 bis).
- f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento (art. 45, comma 5).
- g) per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo ai fini dell'art. 46 (con condutture, impianti in genere, ecc.) poste in essere con le installazioni di cui alla precedente lettera f), le tariffe sono ridotte del 50 per cento (art. 45, comma 5).
- h) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50 per cento (art. 45, comma 5).
- i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 45, comma 8).
- l) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 45, comma 7).
- m) per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa annua è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe.
- n) per le occupazioni con seggiovie e funivie di cui all'art. 47, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa annua è dovuta fino ad un massimo di cinque Km. lineari ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe.  
Parimenti, nel predetto allegato prospetto delle tariffe, sono fissate le maggiorazioni applicate per ogni Km. lineare e per ogni frazione superiore ai 5 Km. lineari.
- o) la costruzione di gallerie sotterranee effettuata dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti comporta il pagamento, in aggiunta alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, di un contributo una tantum che non può superare, nel massimo, il contributo del 50 per cento delle spese di costruzione riferite a tali costruzioni (art. 47, comma 4).
- p) per le occupazioni aventi carattere temporaneo del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa è determinata in misura forfettaria in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe con le seguenti maggiorazioni (art. 47, comma 4):
  - 1) - occupazioni di durata non superiore a 30 giorni:  
superiore ad un Km. lineare, la tassa è maggiorata del 50 per cento.
  - 2) - occupazioni di durata da 31 a 90 giorni:  
la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 50 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare.

- 3) - occupazioni di durata da 91 a 180 giorni:  
la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 50 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare.
- 4) - occupazioni di durata superiore a 180 giorni:  
la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 100 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare.
- q) per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).

## **ART. 19 ESENZIONI**

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 20 ESCLUSIONI**

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune al Demanio dello Stato e delle Province.

## **ART. 21 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i concessionari devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modulo approvato

con decreto Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

## ART. 22

### ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati e elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

2. L'eventuale integrazione delle somme già versate a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Il Comune provvedere all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

4. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

5. Gli avvisi di accertamento, sia di rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, negli stessi modi e termini, separatamente per ciascun anno.

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, nr. 43 in unica soluzione.

7. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

8. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

9. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

### **CAPO III**

#### **ART. 23 SANZIONI**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, primo comma, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento ed al dieci per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.
5. Le violazioni sulle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934, nr. 383 (e successive modificazioni), della Legge 24.11.1981, nr. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.4.1992, nr. 285 (e successive modificazioni).

#### **ART. 24 NORME FINALI**

1. Viene abrogato il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

#### **ART. 25 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990, nr. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.